

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI SANT'ANTIOCO.

CIG ☐ C.U.P: D39I25000600004

**CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE SOSTENIBILE E A KM ZERO PER GLI ALUNNI E
PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA
STATALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028,
CON OPZIONE DI RINNOVO PER LE ANNI SCOLASTICI 2028/2029 E
2029/2030**

L'anno duemila....., il giorno, del mese di,
presso, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a

me,

Segretario del, autorizzato a rogare gli atti in forma
pubblico-amministrativa, nell'interesse del, senza
l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e
con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono
personalmente comparsi:

Il/La Responsabile/ Dirigente,

nato/a a....., il....., che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA

..... che rappresenta nella sua qualità di

..... di seguito nel presente atto denominato

“Amministrazione Aggiudicatrice”.

Il/La Sig....., nato/a

a, il.....,

residente a, in Via,

n. nella sua qualità di,

dell’Impresa, con sede legale

in,

Via, n.,

C.F./P.IVA, di seguito nel presente atto

denominato “appaltatore”;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.

....., in data, si stabiliva di procedere all’appalto del

servizio di

....., mediante procedura aperta, con le modalità di cui all’ art. 71 del

D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i.;

- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è

stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte:

quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell’articolo 108 , comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo;

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.

....., in data, sono stati approvati i verbali di gara

ed è stato aggiudicato l'appalto del servizio di cui all'oggetto all'impresa
suddetta;

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di
aggiudicazione in data e pertanto alla data odierna
sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo 18, comma 3, del
D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida
all'impresa

in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna,
l'appalto del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale
sostenibile e a km zero per gli alunni e personale della scuola dell'infanzia e
della scuola primaria statale per gli anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 –
2027/2028, con opzione di rinnovo per le annualità 2028/2029 e 2029/2030
che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2 bis – Esecuzione Appalto

1. L'appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno
ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n.
2020/852 come risultante dalla relazione sul rispetto dei principi DNSH ☐
(allegato al presente atto)

2. L'appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Art. 3 – Durata, penali

1. Il contratto ha una durata dal e termina il

sotto la comminatoria di una penale pari a¹
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal DEC.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

3. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il Dec.

Art. 4 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita

¹

	mediante	n.
	 emessa da	
	in dataper un importo di	
	euro	
	2. Ai sensi dell’articolo 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., la stessa	
	prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice	
	richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione	
	all’art. 1957, comma 2 del codice civile.	
	3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del	
	certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla	
	data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.	
	4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le	
	obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti	
	dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia	
	del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle	
	risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del	
	maggior danno.	
	5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per	
	l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel	
	caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per	
	provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le	
	inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti durante l'espletamento del servizio.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e l'offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati "A" e "B").

Art. 6 - Prezzo

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro (diconsi euro)
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro, tenuto conto del ribasso del% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC),

al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti scadenze:

.....

.....

.....

2. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra nato/a a
....., il, è autorizzato a riscuotere,
ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per

effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al di – Settore, "codice univoco ufficio" IPA e con liquidazione a gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della

legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà

diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale;
- 3) ☐ interruzione del servizio protratta per oltre n. giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi dell'art.122 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in qualunque tempo e fino al

termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Cagliari.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'[articolo 67](#) del D.lgs. n. 159/2011 nei

confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'[articolo 84, comma 4](#) del medesimo decreto.

Art. 20 – Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 e del disciplinare di gara si procede alla revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire in maniera prevalente.

Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi

collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per

il ritardato pagamento.

Art. 22 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 23 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma “.....”, del

quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Articolo 25 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Sant'Antioco quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di "Mensa scolastica"

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe

dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....

F.to Il Segretario Comunale

[illegible]